REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1172/2013 DELLA COMMISSIONE

del 18 novembre 2013

recante approvazione di una modifica minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Kiwi de l'Adour (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ([1]), in particolare l'articolo 53, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Francia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Kiwi de l'Adour», registrata con il regolamento (CE) n. 419/2009 della Commissione ([2]).

(2) La domanda ha lo scopo di modificare il disciplinare di produzione precisando le modalità di fertilizzazione della pianta. Tale modifica non ha portato a modificare la sintesi pubblicata ([3]).

(3) La Commissione ha esaminato la modifica e la ritiene giustificata. Poiché si tratta di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione può approvarla senza seguire la procedura di cui agli articoli da 50 a 52 del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Kiwi de l'Adour» è modificato in conformità dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2013

Per la Commissione,
a nome del presidente
Dacian CIOLOȘ
Membro della Commissione

([1]) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
([2]) GU L 125 del 21.5.2009, pag. 60.
([3]) GU C 263 del 16.10.2008, pag. 5.

ALLEGATO

La seguente modifica è approvata per il disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Kiwi de l'Adour».

Metodo di produzione

Invece di: «L'apporto di azoto (sotto forma di concime solubile) non deve superare i 6 kg per tonnellata di frutti prodotti, cioè un apporto di azoto per ettaro limitato a 200 unità d'azoto e per frutteti eccezionali citati in precedenza, a 250 unità d'azoto» si legge come segue: «L'apporto di azoto (sotto forma di concime solubile) non deve superare le 70 unità di azoto per ettaro e all'anno (necessarie allo sviluppo della pianta) oltre a 4 unità per tonnellata di frutti prodotti per ettaro all'anno nei limiti di 250 unità d'azoto per ettaro e all'anno».

La modifica riguarda l'evoluzione delle modalità di fertilizzazione della pianta «Kiwi de l'Adour» in funzione delle necessità della pianta e di quelle del frutto. La modifica apportata tiene conto inoltre del frazionamento degli apporti in modo da dare anche flessibilità all'operatore per garantire la fertilizzazione della pianta e in particolare in funzione delle condizioni climatiche.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare consolidato: http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/20130206_cdc_kiwideladour_bo_cle8134b7.pdf